

## QUESTIONI APERTE

---

### Omicidio stradale in stato di ebbrezza/Reato complesso

#### La decisione

**Omicidio stradale in stato di ebbrezza - Reato colposo - Nesso di causalità - Reato complesso - Reato progressivo - Assorbimento - Concorso formale - Concorso apparente** (C.p. artt. 15, 40, 41, 43, 84, 589-*bis*, co. 2; D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 186, co. 2).

*«Il testo dell'art. 589 bis, co. 2, c.p., invero, non riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. E ciò in quanto il sinistro provocato dal conducente che si trovi in siffatte condizioni realizza quel pericolo che le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., mirano ad evitare.*

*[...] Che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell'aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si trae, infatti, anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell'omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. perde la propria autonomia [...] la lettera del secondo comma dell'art. 589 bis cod. pen., da questo punto di vista, non lascia adito a dubbi, in quanto antepone la condotta di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) (secondo comma) o lett. b) (quarto comma), alla condotta colposa del cagionare la morte di una persona, dimostrando, con la formulazione della fattispecie, la scelta legislativa di punire più gravemente l'omicidio colposo del conducente ebbro, ancorché dello stato di ebbrezza sia ininfluenza sulla causazione del sinistro».*

CASSAZIONE PENALE, QUARTA SEZIONE, 5 febbraio 2020 (ud. 21 novembre 2019) - PICCIALLI, *Presidente* - NARDIN, *Relatore* - Di Marco, *imputato ricorrente*.

#### **Omicidio stradale e stato di ebbrezza: la Suprema Corte ancora all'incrocio tra incerte qualificazioni normative e (s)comodi automatismi**

La criminalità stradale costituisce un terreno di fertili tensioni tra politica e criminologia, in cui il diritto penale si trova conteso tra le esigenze di sicurezza collettiva e il bisogno di fedeltà ai principi costituzionali della materia penale. In questo lavoro si affronta criticamente il tema appoggiandosi al testo di una recente

pronuncia di legittimità che, nel configurare il delitto di cui all'art. 589-bis co. 2 c.p. come *exemplum* di reato complesso, indugia su di una lettura della fattispecie che sovverte i criteri dell'imputazione colposa, qualificando lo stato di ebbrezza quale mero presupposto di applicazione dell'omicidio stradale aggravato. Si offre così occasione per riflettere sull'opportunità di rileggere i connotati tipici dell'omicidio stradale in stato di ebbrezza in conformità al principio di colpevolezza.

*Vehicular homicide and drunkenness: the Supreme Court still at the crossroads between uncertain legal definitions and (un)comfortable automatism*

*Vehicular crime is a terrain of fertile tensions between politics and criminology, in which criminal law is torn between the demands of collective security and the need for fidelity to the constitutional principles of criminal law. In this paper, the subject is critically tackled by relying on the text of a recent judgement which, in configuring the crime referred to in Article 589-bis, paragraph 2 of the Italian Criminal Code as a model of special complex crime, lingers on a reading of the offense which subverts the criteria of culpable prosecution, qualifying the state of drunkenness as a mere prerequisite for the application of aggravated vehicular homicide. This offers an opportunity to reflect on the need of reread the typical features of vehicular homicide in a state of drunkenness in accordance with the principle of guilt.*

**SOMMARIO:** 1. *Incipit*: il caso. - 2. Uno sguardo al passato con gli occhi del futuro. - 3. I nodi controversi: rapporto tra stato di ebbrezza ed evento e rimproverabilità soggettiva dell'autore ebro. - 4. Concorso formale o concorso apparente, questo è il dilemma. - 5. Postilla: l'aggravante del 589-bis co. 2 come emblema di bipolarismo politico-criminale. - 6. Conclusioni.

1. *Incipit: il caso.* La decisione in esame si pone come punta di un *iceberg* di massiccia portata, che ha lungamente affaticato il triangolare ingegno di legislatore, dottrina e giurisprudenza nel tentativo di perimetrare l'esatta dimensione dell'offesa di omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica.

Brevemente, le note narrative della vicenda.

La Corte d'Appello di Firenze, investita della questione, giungeva a confermare la sentenza del Tribunale di Siena con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis co. 1 e 2 c.p., per avere - si legge in sentenza -, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia» e «ponendosi in stato di ebbrezza alcolica (gr/I 2,37) alla guida di un furgone», cagionato lesioni da cui sia derivata la morte della passeggera che con questi viaggiava sul sedile anteriore come trasportata. Di particolare pregnanza nella decisione esibita dalla Corte d'Appello le circostanze (I) di aver omesso il previo controllo del regolare allaccio delle cinture di sicurezza da parte della vittima e della chiusura dello sportello lato passeggero; (II) di aver compiuto una repentina manovra di svolta in un'area di parcheggio e ad una velocità eccessiva per il luogo e i limiti alla circolazione ivi previsti, «così proiettando la trasportata al di fuori dell'abitacolo, ed investendola con le ruote posteriori del furgone, cagionandole lesioni, da cui derivava la morte».

Giunta dinanzi all'Alta Corte, l'ipotesi delittuosa ostentata in primo grado e

convalidata in appello si affermava con solenne forza evocativa, segnando altresì una (preannunciata<sup>1</sup>) svolta lungo l'impervio cammino interpretativo dell'omicidio (e delle lesioni) in occorrenza di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e, particolarmente, della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza disciplinata dall'art. 186, co. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (da qui in avanti, CdS).

2. *Uno sguardo al passato con gli occhi del futuro.* La pronuncia – si diceva – reca il meritorio impegno di condurre a una ferma battuta d'arresto la bilicante *querelle* dottrino-giurisprudenziale<sup>2</sup> sull'esatta interpretazione dell'omicidio stradale qualificato dalla violazione di regole del codice della strada che diano di per sé luogo a ipotesi contravvenzionali: il legislatore del 2016 ha sì inteso modificare il precedente assetto normativo, introducendo autonome ipotesi per i delitti di omicidio e lesioni stradali, ma è andato anche oltre; in accoglimento – espresso o tacito – delle sollecitazioni provenienti dalla prevalente dottrina<sup>3</sup>, ha disegnato l'incriminazione come reato complesso ai sensi dell'art. 84, co. 1 c.p.

Questo lo *spoiler* degli ultimi esiti giurisprudenziali; ma per coglierne le sfumature più sottili sarà forse il caso di risalire il corso del fiume, sia pure per brevi cenni.

Come è noto, la materia della criminalità stradale *lato sensu* intesa ha visto

<sup>1</sup> Già con decisione n. 2403/2017, all'indomani della riforma che ha interessato il reato *de quo*, i giudici di legittimità avevano aperto uno spiraglio verso una possibile inversione di marcia nell'interpretazione dell'art. 589-*bis* co. 2 nuova formulazione. La sentenza in questione, per la verità, sormontava una vicenda che aveva avuto luogo in costanza della vigente disciplina, motivo per il quale la Corte concludeva per una pronuncia fedele alla tradizionale impostazione, nondimeno accarezzando l'idea di un possibile mutamento di vedute nelle decisioni future, proprio in ossequio alla novella lettera normativa; v. Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2017, Minutillo, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di CHIBELLI, *Omicidio "stradale" e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme? Il possibile revirement (per ora solo rimandato) della Corte di Cassazione.* Sul punto, più ampiamente, *infra*, § 2.

<sup>2</sup> Per una ricognizione, v. CHIBELLI, *Omicidio "stradale"*, cit., 225 ss.

<sup>3</sup> V., in particolare, RUGA RIVA, *Omicidio colposo e lesioni colpose*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2008, 78 ss.; GATTA, *Disposizioni penali del codice della strada*, *ivi*, 97; ANTONINI, *Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale*, in *Criminalia*, 2008, 319 ss.; D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, 714; GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile interpretazione della costante giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2011, II, 118.; PICCIONI, *Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di reati?*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 2013, 19 ss.

dedicare a sé imponenti riflessioni, tanto sul piano politico<sup>4</sup>, quanto su quello giuridico-penale<sup>5</sup>. Non occorre un occhio esperto, d'altronde, per avvedersi di quanto in essa si condensi magnificamente l'essenza della tensione tra politica e criminologia, tra le ragioni del diritto e l'*animus* della folla: tant'è vero che i principi di diritto penale con cui essa entra in frizione non sono pochi, né agevole è il loro bilanciamento.

Ma, pur circoscrivendo il campo d'indagine alle sole ipotesi *speciali* di violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale caratterizzate dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o psicotropa, la tela si fa tutt'altro che nitida. Così, il previgente regime sanzionatorio – prima del 2016, s'intende – prevedeva specifiche ipotesi aggravanti per i reati di omicidio e di lesioni personali «commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (rispettivamente, art. 589, co. 2 e art. 590, co. 3 c.p.<sup>6</sup>), poi ridisegnati alla luce di un ulteriore inasprimento del regime punitivo<sup>7</sup> per i fatti commessi da «soggetto in stato di ebbrezza alcolica» o «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (art. 589, co. 3 e art. 590, co. 3, secondo periodo, c.p. come modificati dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125). Il legislatore dell'epoca, però, distratto o negligente, non si era preoccupato di coordinare le novellate ipotesi con le disposizioni contravvenzionali

---

<sup>4</sup> Si riporta uno stralcio ripreso dal sito [www.omicidiostradale.it](http://www.omicidiostradale.it), che ha superato le 81.000 adesioni, in cui prima della riforma veniva posto in rilievo il (presunto) bisogno di pena in riferimento ai casi di criminalità stradale: «abbiamo bisogno del vostro aiuto per una società più giusta dove chi uccide, mettendosi alla guida senza esserne in condizioni (essendo drogato e/o in stato di ebbrezza), riceva una condanna adeguata al danno (morte o lesioni gravi) che ha provocato con il suo comportamento irresponsabile. Se rubi 100 € dalla borsa di una signora e sei catturato da un agente di polizia entri in carcere immediatamente e sei processato subito. Lo stesso ti accade se rubi una bicicletta (processo per direttissima e condanna a 1 anno e 6 mesi). Se invece uccidi un ragazzo di 17 anni, invadendo la sua corsia e investendolo in pieno perché ti sei messo alla guida positivo alla cannabis e con un tasso alcolemico che supera di 3 volte il limite di legge (significa aver bevuto 15 birre o 2 bottiglie di vino), non solo non vieni arrestato subito, ma in carcere non ci andrai mai. Una pena “equa” per il danno provocato e “certa” rappresenta un atto di “prevenzione”. Serve da deterrente e rende un minimo di giustizia a chi ha perso la vita per il comportamento criminale di un guidatore che si è messo alla guida non essendo in condizione di farlo».

<sup>5</sup> Prima di giungere all'approvazione della legge n. 41/2016, i progetti di riforma della disciplina in esame sono stati diversi, sia sul piano quantitativo che su quello della tipologia di soluzioni proposte; per un approfondimento, v. MENGHINI, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Napoli, 2016, 43 ss.

<sup>6</sup> Così come modificati dalla legge 11 maggio 1966, n. 296. L'attuale formulazione degli articoli differisce notevolmente da quella cui ci si riferisce.

<sup>7</sup> Per un quadro di maggiore completezza sulla accennata evoluzione normativa ci si limita e rimandare, per tutti, a ANTONINI, *Ebbri e drogati al volante*, cit., 295 ss.

già presenti nel CdS<sup>8</sup>, con la conseguenza di porre l'esegeta dinanzi all'amletico quesito concernente l'applicabilità di quali e quante disposizioni al fatto dell'automobilista che, in preda ad alterazione alcolica (o psicotropa), cagionasse la morte (o la lesione) di un'altra persona.

Come è noto, l'interrogativo nel corso del tempo è andato in contro a soluzioni eterogenee: la dottrina prevalente considerava le fattispecie contravvenzionali contenute nel CdS quali circostanze aggravanti dei delitti di omicidio e di lesioni personali - rispettivamente *ex artt. 589, co. 2 e 590, co. 3 c.p.* -, nella cui economia di fattispecie esse concorrevano a costruire un'ipotesi di reato eventualmente complesso<sup>9</sup>. Particolarmente, ove le violazioni fossero consistite nei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 186 co. 2, lett. c) e 187 CdS, come espressamente richiamati dall'allora comma 3 dell'art. 589, il rinvio a due disposizioni di sicura rilevanza penale pareva essere argomento assai solido a favore del reato complesso<sup>10</sup>. Di conseguenza, sposando questa tesi, le ipotesi

<sup>8</sup> Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 186 e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che ancora oggi sono fatte oggetto di espresso richiamo a opera degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p. e che prevedono, rispettivamente a) ipotesi sanzionatorie amministrativo-penali (a seconda del grado di alterazione alcolica) per chiunque guidi in stato di ebbrezza, salvo che il fatto costituisca più grave reato; e b) una sanzione penale per chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; sulla irragionevolezza della mancata gradazione dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti v. ROIATI, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); *contra*, MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), secondo cui la differenza tra le due previsioni potrebbe essere argomentata assumendo che l'assunzione di sostanze stupefacenti non rileva in quanto tale, rendendosi necessario accertare anche il conseguente stato di alterazione psicofisica. In questa direzione in giurisprudenza v. Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2016, Porcelli, in *Dejure*. Ambo gli articoli, poi, prevedono una circostanza aggravante per il caso in cui il conducente cagioni un incidente stradale.

<sup>9</sup> Ciò, naturalmente, a partire dall'assunto per cui l'art. 84 c.p. non si limiterebbe a disciplinare le sole ipotesi di reato necessariamente complesso, ma abbraccerebbe anche i casi di reato cd. "eventualmente complesso", ove cioè taluno dei reati (o delle circostanze) elemento della fattispecie complessa non risulta immediatamente dalla formulazione astratta della norma, ma configura uno dei modi tramite cui il reato può in ipotesi realizzarsi: v. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 297 ss. e 539; sulla distinzione tra reato necessariamente complesso e reato eventualmente complesso, v. VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1988, 829 ss.; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. Pen.*, XI, 1996, 221.

<sup>10</sup> Sul punto, in particolare, POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 C. strad.*, in *Cassazione penale*, 2011, 1399 ss., il quale argomenta circa la sussistenza di un vero e proprio rapporto di genere a specie tra le fattispecie in esame, tale per cui i delitti aggravati dalla violazione delle norme stradali avrebbero presentato rispetto agli illeciti contravvenzionali l'elemento specializzante in aggiunta dell'evento mortale o lesivo dell'altrui incolumità.

codicistiche sarebbero state tali da inglobare le residuali fattispecie contravvenzionali, escludendo il concorso di reati<sup>11</sup>.

Di avviso opposto era la giurisprudenza: infatti, tenendo fede alla soluzione interpretativa già maturata in costanza di disciplina antecedente alla riformulazione degli artt. 589 e 590 c.p. ad opera del d.l. n. 92/2008, la prassi stoicamente riteneva che i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dessero luogo a un'ipotesi di concorso di reati<sup>12</sup>. E ciò sulla base di svariati argomenti: in primo luogo, si sosteneva che tra le fattispecie di cui al codice penale e le ipotesi previste nel CdS non potesse ravvisarsi un rapporto di genere e specie, per ciò stesso dovendosi escludere la praticabilità del concorso apparente. Secondo questa impostazione, il limite alla convergenza delle due norme era rappresentato dal fatto che in fondo si trattava di reati destinati a governare brani di vita differenti: da una parte reati di danno a colpa specifica indirizzati alla tutela della vita e dell'incolumità dei singoli, dall'altra reati di pericolo a colpa generica volti a presidiare la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti della strada<sup>13</sup>. Neppure il cammino del reato complesso pareva particolarmente convincente per la giurisprudenza, la quale insisteva su due profili argomentativi: (I) la formulazione letterale delle diverse ipotesi non consentiva una pedissequa sovrapposizione delle stesse<sup>14</sup>; (II) l'autonomia delle fattispecie

<sup>11</sup> In argomento, già prima delle modifiche del 2008, DE FRANCESCO, *Profili sistematici dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 429 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 539 ss.; ID., *Diritto penale. Parte speciale I, Delitti contro la persona*, Padova, 2008, 108.

<sup>12</sup> In epoca antecedente alle modifiche relative agli artt. 589 e 590 c.p., v. Cass., Sez. V, 15 gennaio 1979, Schiavone, in *Dejure*; Id., Sez. I, 19 maggio 1971, Antonelli, in *Dejure* (conf. Cass., Sez. IV, 22 maggio 1971, Bacci; Id., Sez. IV, 17 aprile 1970, Duranti, *ivi*; Id., Sez. IV, 12 novembre 1969, Gommelli, tutte reperibili, *ivi*). In tempi successivi alla legge n. 125/2008, v. invece Cass., Sez. IV, 30 novembre 2012, Cioni, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 2013, 1. Analogamente si era già espressa anche la Corte costituzionale, appellandosi a «la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi dell'art. 589, comma 2, c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati», cui si mostrava conforme, ulteriormente argomentando che nell'ipotesi «mancano gli elementi costitutivi dell'art. 84 c.p., giacché la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per sé, autonomi reati» (Corte cost., n. 124 del 1974, in *Giur. cost.*, 1974, 841).

<sup>13</sup> Così soprattutto Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2010, Corridori, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 714.

<sup>14</sup> Così, sotto il profilo soggettivo, si sosteneva che le figure delittuose codicistiche trovassero applicazione anche alle ipotesi di circolazione che esulavano dalla guida di un veicolo, pertanto l'incriminazione sarebbe stata estesa anche a casi che, di per sé considerati, erano privi di autonomo rilievo penale alla luce della disciplina dettata dal codice della strada, ponendosi così in frizione con il dettato di cui all'art. 84

codicistiche rispetto a quelle contenute nella legislazione complementare avrebbe dovuto considerarsi conclamata alla luce della difformità di beni tutelati<sup>15</sup>.

L'inversione di tendenza si affaccia già con la sentenza n. 2403 del 12 dicembre 2016, nella quale l'Alta Corte, tracciando una sorta di *obiter dictum*, preannuncia il possibile esito ermeneutico in materia di omicidio stradale in stato di ebbrezza alla luce della novella appena intervenuta: ivi si evoca il cammino esegetico compiuto dalla giurisprudenza antecedente, evidenziando come l'allora dichiarata autonomia tra fattispecie codicistiche e legislazione complementare fosse destinata a venire meno con la legge 23 marzo 2016, n. 41<sup>16</sup>. Infatti, secondo il ragionamento della Corte, la formulazione letterale della novella legislativa ha inteso restringere il perimetro soggettivo delle ipotesi lesive - tanto di omicidio quanto di lesioni - aggravate dallo stato di ebbrezza, individuando esplicitamente quale agente chiunque si ponga "alla guida di un veicolo a motore", a fronte di una preminente dizione che faceva invece riferimento a un

---

c.p. (Cass., Sez. V, 15 gennaio 1979, Schiavone, cit.; Cass., Sez. IV, 30 novembre 2012, Cioni, cit.); sul punto, tuttavia, *contra*, MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 539, ove si afferma la configurabilità di ipotesi di reato "eventualmente complesso", così come segnalato *supra*, nt. 9. Inoltre, le locuzioni "fatto" e "violazione" utilizzate dal legislatore avrebbero confermato l'autonomia delle ipotesi codicistiche rispetto a quelle contenute nella legislazione complementare (Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2010, Corridori, cit.); peraltro - si sosteneva - anche sotto il profilo causale la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ben avrebbe potuto configurarsi come azione autonoma, tanto che la consumazione degli illeciti contravvenzionali non necessariamente avrebbe dovuto coincidere con la consumazione del delitto di omicidio o di lesioni colpose, anzi, di norma, essa sarebbe potuta iniziare ben prima (Cass., Sez. IV, 30 novembre 2012, Cioni, cit.).

<sup>15</sup> Si veda il recente arresto giurisprudenziale: Cass., Sez. un., 6 aprile 2016, Tushaj, in *Giur. it.*, 2016, 1729, con nota di BARTOLI, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*.

<sup>16</sup> In argomento, v. PICCIONI, *I reati stradali*, Milano, 2017, 445 ss.; MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., *passim*; D'AURIA, *Omicidio stradale: prime osservazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 432 ss.; AMBROSETTI, *Il nuovo delitto di omicidio stradale*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, 1785 ss.; PAVICH, *Omicidio stradale e lesioni stradali: novità e possibili criticità della nuova legge*, in *Cassazione penale*, 2016, 2309 ss.; SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *Dir. pen. cont.*, 18 aprile 2016; MASSARO, *Omicidio stradale*, cit.; ROIATI, *L'introduzione dell'omicidio*, cit.; LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, in *Dir. pen. cont.*, 30 giugno 2016; NOTARO, *I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme "manifesto o specializzazione dello statuto colposo"?*, in *LP*, [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 28 luglio 2016; BIANCHI, *I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali (commento alla l. 23 marzo 2016 n. 41)*, in *Studium iuris*, 2016, 679 ss.; BERNAZZANI, *Il reato di omicidio stradale: spunti problematici*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità penale anno 2016*, a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 134 ss.

generico “chiunque” commettesse il fatto “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” (così come è tutt’ora previsto per gli artt. 589-*bis*, co. 1, e 590-*bis*, co. 1, c.p.). In questo senso, la sovrapposizione tra l’art. 589-*bis* co. 2 c.p. e l’art. 186, co. 2, lett c) CdS risulterebbe ben più visibile, con ciò comportando un sostanziale assorbimento del disvalore del secondo nel primo e spianando la strada a una lettura conforme alla disciplina dettata dall’art. 84 c.p. per le ipotesi di reato complesso, giacché tutti i casi richiamati dall’art. 589-*bis*, co. 2 c.p. sarebbero comunque penalmente rilevanti anche in via contravvenzionale<sup>17</sup>. Ulteriore argomento a favore del reato complesso, a mente dei giudici di legittimità, sarebbe l’espressa qualificazione quali circostanze aggravanti dei commi successivi al primo operata dal legislatore all’art. 589-*quater*. In buona sostanza, secondo tale orientamento, anticipato in questa sede<sup>18</sup> e poi avallato da successive pronunce<sup>19</sup> sino a quella qui in commento, «nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-*bis*, comma 1, e 590-*bis*, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati»<sup>20</sup>.

L’esito interpretativo cui perviene la sentenza che si annota, dunque, consiste nell’escludere il concorso formale tra il delitto di cui agli artt. 589-*bis*, commi 1 e 2 e la contravvenzione *ex art.* 186, co. 2, lett. c) CdS, in favore dell’applicazione della disciplina incardinata nell’art. 84 c.p. Su questa scorta - a parere dell’Alta Corte - avrebbe a escludersi altresì la rilevanza di una connessione causale tra stato di ebbrezza, cristallizzato nel richiamo alla contravvenzione citata, ed evento morte, costituendo il primo un mero presupposto di applicazione dell’aggravante.

<sup>17</sup> Sul punto MASSARO, *Omicidio stradale*, cit., 11.

<sup>18</sup> Qui infine la Corte concludeva per l’inapplicabilità del ragionamento in questione al caso di specie, in quanto ipotesi di successione di legge penale nel tempo che avrebbe importato un trattamento sfavorevole al reo: sul punto v. CHIBELLI, *Omicidio “stradale”*, cit., 236-237.

<sup>19</sup> Particolarmente Cass., Sez. IV, 29 maggio 2018, Vercesi, in *Dejure*.

<sup>20</sup> *Ibidem*.



Come si vedrà, però – pur tacendo del fatto che la stessa Corte parrebbe poi contraddirsi nelle more della pronuncia<sup>21</sup> – i due assunti non sembrerebbero sorretti da alcun valido nesso logico e, in definitiva, pongono più quesiti di quanti ne solvano.

*3. I nodi controversi: rapporto tra stato di ebbrezza ed evento e rimproverabilità soggettiva dell'autore ebro.* La pronuncia che si annota dunque accoglie e fa proprio il *revirement* già annunciato in precedenza dalla Corte: l'omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica (o psicotropa) costituisce ipotesi di reato complesso. L'*iter* argomentativo parrebbe puntuale e articolato, per quanto, in punto di coerenza logica, i capi si susseguano con un andamento talora discordante, lasciando riaffiorare in controluce i principali nodi controversi che attagliano la materia *de qua* e che, in conclusione, evocano la problematicità sottesa alla stessa opzione legislativa prescelta quale indirizzo di politica criminale rispetto alla “criminalità stradale”.

Si tratta di due vessate questioni su cui da tempo si è arrovellata la dottrina, concernenti, da un lato, la medesima rimproverabilità soggettiva dell'autore ebro e, dall'altro, il nesso causa-effetto rinvenibile tra il suo stato di ebbrezza e l'evento dannoso. Ancor prima di interrogarsi sui rapporti che intercorrono tra le fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica e di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica – e dunque individuare la norma o le norme applicabili – è opportuno soffermarsi quindi sull'analisi dei menzionati profili, per una valutazione operata alla luce dei principi di colpevolezza e proporzionalità.

Partiamo dunque dallo «stato di ebbrezza alcolica [...] ai sensi [dell'art.] 186, comma 2, lettera c) [...] del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Da un punto di vista naturalistico, esso rappresenta il presupposto di fatto di una condotta che è qualificata in maniera differente proprio in virtù dell'esistenza di un tale presupposto, giacché dall'ipotesi base di omicidio colposo con violazione delle norme relative al codice della strada si passa alla (più grave) ipotesi descritta nel comma successivo ove la violazione suddetta consista proprio nella

---

<sup>21</sup> In conclusione, si afferma: «il giudice del gravame, in ogni caso, dà conto dell'incidenza causale dello stato di ebbrezza sull'evento, riconducendo all'abuso di alcool la guida spericolata tenuta». Cionondimeno, dalle argomentazioni riportate non si evince quale sia la reale incidenza causale dello stato di ebbrezza, né si intende se la condotta alternativa (cioè l'agire sobrio) avrebbe di certo evitato che il conducente compiesse delle manovre tali da cagionare l'evento lesivo, v. *infra*, § 6.

guida in stato di ebbrezza alcolica (o alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti). A ben guardare, poi, il porsi in tale stato di ebbrezza costituisce esso stesso condotta illecita, che può essere realizzata tanto in forma dolosa quanto in forma colposa<sup>22</sup>, con ciò imponendo all'interprete di andare oltre lo schema del *versari in re illicita* che ben avrebbe potuto accompagnare la fattispecie<sup>23</sup>.

Dunque, ben prima di domandarsi se si sia di fronte a un reato complesso e a nulla valendo tale richiamo al fine di eludere la valutazione in oggetto<sup>24</sup>, occorre interrogarsi sul tipo di relazione che intercorre tra il porsi in stato di ebbrezza e l'evento morte. Proprio rispetto a questo profilo si scorge una prima incongruenza nella pronuncia in commento: la Suprema Corte, infatti, afferma che «il testo dell'art. 589 bis, comma 2, cod. pen., invero, non riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. E ciò in quanto il sinistro provocato dal conducente che si trovi in siffatte condizioni realizza quel pericolo che le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., mirano ad evitare»: ma proprio in quanto il sinistro provocato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica realizza il pericolo che le disposizione del CdS citate vorrebbero scongiurare, anticipando la soglia di punibilità allo stadio del pericolo di causazione dell'evento, è indispensabile accertare il nesso tra la regola cautelare violata e l'evento cagionato!

Così, in ossequio al principio di colpevolezza, deve anzitutto convenirsi che lo stato di ebbrezza non sia solo un presupposto della condotta, alla cui sussistenza consegua automaticamente l'imputazione dell'evento lesivo; al contrario, non solo si richiede la violazione di un'ulteriore regola cautelare - oltre a

---

<sup>22</sup> NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 7.

<sup>23</sup> Per gli opportuni riferimenti, anche rispetto alla possibilità di costruire la fattispecie come preterintenzionale, D'AURIA, *Omicidio stradale*, cit., 435; DONINI, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, in *Dir. pen. cont.*, 21 febbraio 2014, 115.

<sup>24</sup> È chiaro, infatti, che anche nel reato complesso il problema della causalità materiale tra condotta ed evento si pone negli stessi termini di qualunque altra fattispecie criminosa; evidentemente, in tal caso si porrà l'ulteriore problema di stabilire la relazione intercorrente tra le singole figure che compongono il reato complesso; in argomento, RANIERI, *Il reato complesso*, Milano, 1940, 69 ss.

quella che vieta di porsi alla guida in stato di ebbrezza –, ma è altresì necessario che ricorra una catena di nessi causali<sup>25</sup>, tale da mettere in correlazione lo stato di ebbrezza con la violazione ulteriore e quest'ultima con l'evento dannoso. È stato notato, infatti, che la dizione normativa esige che l'evento (morte o lesioni) sia cagionato “per colpa”: dunque presupponendo una diversa condotta negligente rispetto al porsi alla guida in stato di ebbrezza. Il profilo della causalità della colpa, d'altronde, non pare trascurabile, giacché la regola cautelare in concreto violata ben potrebbe essere diversa da quella che avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso<sup>26</sup>. A questo proposito, si apre il complesso capitolo relativo alla consapevolezza dell'agente rispetto quantomeno al prefigurarsi il rischio di verifica del fatto lesivo.

Per affrontare proficuamente il tema, ci si appoggia alla prospettiva di chi in dottrina ha operato una scomposizione in tre fasi della condotta ivi rilevante: assunzione delle sostanze alcoliche o stupefacenti; intrapresa della condotta di guida sotto gli effetti delle sostanze; produzione dell'evento lesivo in costanza della guida<sup>27</sup>.

Ebbene, anzitutto, avuto riguardo al momento di assunzione della sostanza alcolica, dovrà necessariamente distinguersi a seconda che l'assunzione sia stata volontaria, casuale o addirittura non voluta dall'agente. La circostanza assume

---

<sup>25</sup> RECCIA, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, Torino, 2014, 73 afferma: «nel rispetto dei principi del sistema, ben più corretto appare ritenere che ai fini dell'applicazione di tale aggravante risulterà fondamentale un duplice accertamento del nesso eziologico: il primo avente ad oggetto il rapporto tra evento e condotta colpevole dell'imputato; il secondo necessario a comprovare che tale condotta sia stata condizionata dallo stato di alterazione psicofisica. È come se, in tali ipotesi, il nesso causale creasse una catena a vari anelli rappresentati dall'ubriachezza o dalla stupefazione, dalla condotta di violazione di ulteriori norme cautelari, e per finire, dall'evento di morte o lesioni personali. Con la conseguenza che nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il primo anello della catena causale si dovrà pervenire alla conclusione che il sinistro si sarebbe verificato nello stesso modo anche nel caso in cui il conducente fosse stato perfettamente sobrio, dovendosi a quel punto escludere la configurabilità dell'aggravante»; *contra*, AMATO, *Prevista l'aggravante per il reato commesso sotto l'effetto di alcool*, in *Guida al diritto*, 2016, 16, 60-61, secondo cui è sufficiente la prova dello stato di alterazione e non pure del nesso tra questo e la violazione dell'ulteriore regola cautelare.

<sup>26</sup> In una recente pronuncia di merito il Tribunale monocratico di Pisa giunge ad assolvere, con formula dubitativa, l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato, proprio in virtù dell'insussistenza di tale nesso di rischio fra condotta ed evento e, dunque, con una valutazione di segno negativo circa l'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito; v. Trib. Pisa, 12 febbraio 2018 (dep. 19 febbraio 2018), n. 254.

<sup>27</sup> NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 7.

effettivo rilievo alla luce di una considerazione di ordine pratico<sup>28</sup>: come è evidente, la rilevanza penale dell'assunzione di sostanze alcoliche – attività di per sé perfettamente lecita; anzi, socialmente promossa come momento aggregativo – si ricava dalla sua pericolosità per il vivere comune, allorché la quantità assunta diventi eccessiva. La “presunzione di esosità” è stabilita una volta e per tutta dall'ordinamento sulla base di quantitativi soglia – a cui corrispondono soglie di punibilità; va da sé, però, che la concreta incidenza sull'organismo umano e sul suo fisiologico funzionamento varierà da individuo ad individuo, in funzione della costituzione fisica di ciascuno. È chiaro che la realizzazione del fatto tipico potrà essere imputata all'agente solo ove questi – che abbia assunto la sostanza consapevolmente o meno – conservi nel momento in cui si appresta a mettersi alla guida una lucidità tale da rendersi conto di non avere sufficiente controllo di sé. Rispetto al tema, in dottrina si è posta correttamente attenzione alla distinzione tra ebbrezza e ubriachezza, che diviene estremamente rilevante proprio nelle ipotesi limite al fine di valutare la concreta rimproverabilità dell'agente<sup>29</sup>: ove si versi in uno stato di ebbrezza talmente pregnante da incidere in maniera significativa sulle capacità psico-fisiche dell'agente<sup>30</sup>, infatti, ci si dovrà quantomeno domandare se al momento in cui questi si sia determinato a mettersi alla guida avesse reale contezza della condizioni in cui versava, perché è evidente che – nell'ipotesi contraria – si porrebbe il problema dell'attribuibilità della condotta tipica a un soggetto agente naturalisticamente incapace di intendere e di volere al momento del fatto<sup>31</sup>.

Non è probabilmente il nostro caso, ma la materia conduce verso un ulteriore punto che, invero, rappresenta snodo centrale della pronuncia in commento: ove si intenda prendere sul serio il principio di colpevolezza, non solo dovranno valutarsi le concrete capacità di discernimento di cui gode *hic et nunc* l'agente; ma sarà altresì necessario scongiurare l'imputazione dell'evento dannoso in forza del mero nesso di causalità materiale (che pure dovrà sussistere)

<sup>28</sup> Diversamente si sarebbe portati a ritenere, di concerto con la Corte Costituzionale, che i profili psichici non debbano assumere qui rilevanza, trattandosi non già di elemento qualificante la condotta, quanto di un suo presupposto di fatto: v. Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 686, e Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1085, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 190; dello stesso avviso NOTARO, *ibidem*.

<sup>29</sup> MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., 1-11.

<sup>30</sup> Le Sezioni Unite già nel 1995 ponevano l'accento sul differente grado di minorazione psico-fisica per distinguere tra ebbrezza e ubriachezza: v. Cass., Sez. un., 27 settembre 1995, Cirigliano, in *Mass. Uff.*, n. 203633.

<sup>31</sup> NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 8.

con la guida del veicolo da parte di soggetto ebbro<sup>32</sup>. In ossequio ai principi generali dell'imputazione colposa, si richiede, in particolare, che l'evento cagionato sia espressione del rischio la cui concretizzazione la regola cautelare violata mirava a prevenire; così, per potersi integrare la fattispecie di cui all'art. 589-*bis*, co. 2 c.p. è necessario che sussista un nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza alcolica e la causazione dell'evento infausto e che tale nesso sia quantomeno prefigurabile alla stregua della normale diligenza<sup>33</sup>. Nel caso in cui l'evento dannoso si verificasse, per l'ipotesi, in costanza di stato di ebbrezza ma per motivi del tutto ultronei – quali, ad esempio, un guasto al veicolo o una condotta imprevedibile dello stesso danneggiato – costituirebbe una sgradevole forzatura interpretativa la sussunzione del brano di vita in questione nella meccanica di cui all'art. 589-*bis*, co. 2; perdipiù, essa sarebbe inconferente con il principio di colpevolezza, specie in considerazione della più aspra cornice sanzionatoria prevista proprio in ragione dello stato di ebbrezza o di stupefazione, che aprirebbe a censure anche sotto i profili della proporzionalità e ragionevolezza.

Se così è, stante l'attuale dizione normativa, dovrà ammettersi che ivi si richieda la violazione di almeno due regole cautelari distinte: l'una, quella che prescrive di non porsi alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti; l'altra, quella che consente di affermare che l'evento lesivo sia cagionato "per colpa": quest'ultima potrà poi costituire indifferentemente un'ulteriore violazione delle prescrizioni del CdS, ovvero una diversa regola cautelare riconducibile alla ordinaria diligenza, prudenza o perizia<sup>34</sup>. Ciò che appare ineludibile, ad ogni buon conto, è che ambo le violazioni siano *causalmente* connesse all'evento lesivo – nel nostro caso all'evento "morte". È pur vero che una simile valutazione è pregna di intrinseca aleatorietà, giacché non è agevole stimare se e in che misura il conducente ebbro, nelle date circostanze di fatto, sia stato indotto a violare la regola cautelare che avrebbe impedito la verificazione dell'evento dannoso proprio dal suo stato di ebbrezza: motivo per cui attenta dottrina ha suggerito di rifarsi alla meccanica dell'indizio (o

<sup>32</sup> Analogamente D'AURIA, *Omicidio stradale*, cit., p. 436; NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 9.

<sup>33</sup> Del medesimo avviso, TRINCI, *L'omicidio colposo e le lesioni colpose commesse durante la circolazione stradale* (ante *L. n. 41/2016*), in BALZANI, TRINCI (a cura di), *I reati in materia di circolazione stradale*, Padova, 2016, 285; NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 9 ss., particolarmente nt. 48; MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., 61.

<sup>34</sup> MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., 63.

indicatore)<sup>35</sup> per ricondurre nell'alveo della fattispecie quelle situazioni che siano spia di un comportamento talmente disseminato, «per gravità e sproporzione del rischio assunto, rispetto al contesto di azione»<sup>36</sup>, da risultare necessariamente espressione di una minorata capacità di discernimento dell'agente<sup>37</sup>. In questo modo, non solo si potrebbe meritoriamente restringere l'ambito applicativo della norma<sup>38</sup>, ma si porrebbe altresì un valido argine alla censurabile tendenza giurisprudenziale – a cui pure la presente pronuncia non parrebbe del tutto aliena<sup>39</sup> – di inferire in maniera pressoché automatica la violazione

---

<sup>35</sup> Sempre di più il diritto penale moderno si affaccia alla dinamica dell' "indicatore" quale elemento spia per la ricostruzione di dati normativi il cui referente concettuale sia soggetto a un ampio ventaglio interpretativo: così, come attenta dottrina ha sottolineato, avviene già sul piano della tipicità penale nella descrizione di taluni fatti offensivi: v. DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di struttura nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen.*, 3, 2019; o sul piano dell'elemento soggettivo in tema di dolo eventuale: tra la letteratura sterminata, in argomento si rinvia a BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2566 ss.; FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1938 ss.; RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, *ivi*, 1953 ss.; MONTAGNA, *Il disastro della Thyssen: un "ordinario" caso di omicidio colposo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 11, 1283 ss.; DE VERO, *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, 77 ss. Non sfuggirà che proprio rispetto al dolo eventuale l'opzione operativa da ultimo accolta in giurisprudenza era già stata oggetto di fine elaborazione dottrina in tempi precedenti: si era tentato, infatti, di costruire un percorso esplorativo della psiche umana per via mediata rispetto a fatti o situazioni che fossero in grado di scolpire in maniera il più possibile puntuale l'atteggiamento psicologico del reo, v. HASSEMER, *Caratteristiche del dolo*, in *Ind. pen.*, 1991, 3, 497 ss. (tradotto da Stefano Canestrari, originariamente pubblicato in lingua tedesca in DORNSEIFER (a cura di), *Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann*, Köln, 1989); per la dottrina di lingua italiana v. soprattutto BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano, Giuffrè, 1960. Peraltro, come è noto, già dal Medioevo la doppia dimensione dell'indizio costituisce patrimonio teorico di una lunga tradizione criminalistica, che si è occupata della prova del fatto (concreto) giovandosi dell'ancillare teorica degli indizi: fondamentale per i riferimenti bibliografici, ancorché nel contesto di una trattazione specificamente dedicata alla tortura, FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano, 1954, 10 ss.; si segnala particolarmente il relativo apparato di note alle pp. 10-11 e la nt. 1 per i giudizi sull'origine "italiana" delle teorie sugli indizi, date da Esmein e Salvioli.

<sup>36</sup> NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 11.

<sup>37</sup> SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci*, cit., 8 e 12.

<sup>38</sup> È stato evidenziato come, procedendo in tal senso, i casi che risulterebbero comunque estranei al perimetro applicativo della norma si avrebbero ove il fatto sia interamente cagionato da altri, l'evento sia imputabile esclusivamente alla condotta della vittima, oppure l'imprudenza o la disattenzione del guidatore non siano di fatto connesse con lo stato di alterazione psico-fisica in cui egli versa: v. NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 11, particolarmente nt. 45.

<sup>39</sup> Invero, le argomentazioni ostentate dai giudici di legittimità appaiono qui contraddittorie: in un primo tempo la Corte sembrerebbe ritenere la negligenza *in re ipsa* sussistente nel comportamento di chi si ponga alla guida in stato di ebbrezza, escludendo quindi la necessità di individuare uno specifico nesso causale tra quest'ultimo e l'evento morte, per poi concludere che – ad ogni buon conto – il Tribunale

dell'ulteriore regola cautelare dalla mera presenza dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti<sup>40</sup>.

Così ricostruito il rapporto tra (il porsi in) stato di ebbrezza ed evento lesivo, si può concludere sul punto affermando che per l'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 589-*bis*, co. 2 dovrà sussistere un duplice rapporto causale: tra lo stato di alterazione e la ulteriore regola cautelare violata e tra quest'ultima e l'evento lesivo da ultimo verificatosi, al fine di valutare (I) se lo stato di alterazione abbia realmente inciso sulla violazione della regola cautelare che avrebbe impedito il verificarsi dell'evento e (II) se l'evento verificatosi è realmente espressione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, oppure può dirsi che esso rappresenti evento analogo a quello che la violazione avrebbe potuto produrre, ma sia in concreto frutto di diverso decorso causale<sup>41</sup>. Nella pronuncia in commento, però, la prima delle due valutazioni viene pretermessa. Si sostiene – in maniera alquanto apodittica – che la scelta legislativa di punire più gravemente l'omicidio colposo del conducente ebbro prescinderebbe dall'idoneità dello stato di ebbrezza a influire sulla causazione del sinistro, essendo questo mero presupposto di applicazione dell'aggravante.

Ma se l'argomentazione sin qui non convince, il proseguo lascia ancor più perplessi: non si intende perché mai la configurazione di un'ipotesi di reato complesso – quand'anche possa considerarsi soluzione *in toto* condivisibile – dovrebbe essere argomento a supporto della irrilevanza del nesso di causalità: lo stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 589-*bis* c.p., costituisce elemento qualificante

---

aveva escluso l'esistenza di un simile nesso, con ciò ammettendo implicitamente la rilevanza di un giudizio sul punto.

<sup>40</sup> Cass., Sez. IV, 5 maggio 2011, G.G., in *Leggi d'Italia*, in cui si legge: «non va, peraltro, tralasciato di osservare [...] che il ricorrente guidava in stato di ebbrezza e ciò *non può non avere influito* sui suoi tempi di reazione o, prima ancora, su di una guida diligente e prudente». Corsivo aggiunto.

<sup>41</sup> In maniera parzialmente difforme si esprime MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., 65, la quale parla di «triplice nesso» causale, che deve sussistere tra l'assunzione e lo stato di alterazione psico-fisica, tra quest'ultimo e la violazione della regola cautelare in materia stradale e tra questa e l'evento morte (o lesioni). Ma il primo più che un vero e proprio nesso di causalità, è espressione della considerazione di senso comune per cui l'assunzione di sostanza alcolica o stupefacente deve essere significativa – per quantità, tipologia di sostanza e costituzione fisica della persona – al punto da ingenerare una reale *deminutio* della capacità di discernimento dell'agente; anche perché, in effetti, si può qui apprezzare una maggiore o minore ampiezza dell'alterazione, che di certo è concettualmente distante dal tipo di meccanismo sotteso alla relazione causa-effetto; in senso analogo NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 8-9.

una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto alla fattispecie di omicidio stradale<sup>42</sup>, ma perché possa imputarsi la circostanza – e dunque in ipotesi interpretare la disposizione secondo la disciplina dettata dall’art. 84 c.p. – è necessario che essa sia sorretta da un nesso che metta in correlazione stato di ebbrezza e causazione dell’evento dannoso.

*4. Concorso formale o concorso apparente, questo è il dilemma.* L’approdo giurisprudenziale ha tutta l’aria di costituire un’agile scorciatoia rispetto al principale dilemma relativo all’andamento schizofrenico che contraddistingue la materia: sintomo – come si diceva – di una patologia di sistema a carattere politico-criminale. Giungere all’imputazione per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza, per il tramite della sua configurazione quale reato complesso, se da un lato – nel caso di specie – potrebbe pur costituire trattamento favorevole all’imputato; dall’altro, postula un ragionamento frammentario, che sottende forse la necessità di operare un ragionevole correttivo alla severità con cui il legislatore ha inteso approcciare la materia in esame. Su questi temi si ritornerà nelle battute finali di questo lavoro; ora è di necessità soffermarsi sulla relazione che si instaura tra l’art. 186, co. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l’art. 589-*bis*, commi 1 e 2 c.p.

Provando a ricostruire i rapporti tra le menzionate fattispecie alla luce di quanto sinora detto, ci si apre a tre differenti scenari: posto che, come detto, per un’imputazione conforme al principio di colpevolezza è necessario che l’intera condotta sia causalmente connessa all’evento morte, potrà darsi il caso in cui (I) manchi il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e violazione della regola cautelare che ha determinato il verificarsi dell’evento morte; (II) manchi il nesso di causalità tra violazione della regola cautelare (ulteriore) ed evento morte; e, infine, (III) siano presenti ambo i nessi.

Ora, nella prima delle tre ipotesi sembra ragionevole concludere che si versi in un caso di concorso formale tra la contravvenzione contenuta nel CdS e l’ipotesi di omicidio stradale base disciplinata dal comma 1 dell’art. 589-*bis*<sup>43</sup>: in effetti, in tal caso verrebbe a mancare la correlazione tra lo stato di ebbrezza e

<sup>42</sup> In questi termini si esprime infatti l’art. 589-*quater* c.p., che espressamente definisce circostanze aggravanti (e non fattispecie autonome) i commi successivi al primo; sul punto v. *infra*, § 5.

<sup>43</sup> Nello stesso senso ADDANTE, *Vox populi vox Dei? L’omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale*, in *Arch. pen.*, 2/2017, 11 ss.; NOTARO, *I nuovi reati*, cit., 10 ss.; MENGHINI, *L’omicidio stradale*, cit., 65; *contra*, AMATO, *Circolare n. 5/2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5.4.2016, 5.



l'evento lesivo, pur essendo quest'ultimo frutto della condotta colposa tenuta dall'agente. Non dovrebbe esserci dubbio, perciò, circa il compimento di ambo le condotte lesive da parte di questi, ancorché esse non siano causalmente connesse tra loro. D'altra parte, anche il riferimento alla clausola di riserva contenuta nell'art. 186 CdS perderebbe qui rilevanza<sup>44</sup>, se si ammette che la mera condotta di porsi alla guida in stato di ebbrezza non abbia dato luogo a più grave reato, giacché la condotta di reato concretamente occorsa si è realizzata indipendentemente dallo stato di ebbrezza e si sarebbe verificata ugualmente anche in mancanza di questo<sup>45</sup>. In altri termini, il "fatto" di porsi alla guida in stato di ebbrezza non ha costituito più grave reato, donde l'inoperatività della clausola medesima. Ciò non toglie, però, che la violazione del CdS abbia in effetti avuto luogo.

Diversamente, ove a mancare fosse il nesso tra la condotta espressione di violazione dell'ulteriore regola cautelare e l'evento morte, alcun problema di convergenza fra norme verrebbe a porsi. Deve essere chiaro, infatti, che in una tale evenienza potrebbe configurarsi unicamente l'ipotesi contravvenzionale, quand'anche la violazione fosse stata causalmente connessa allo stato di ebbrezza: si tratterebbe, infatti, di un caso di interruzione del decorso causale che ha portato all'evento morte, che renderebbe impossibile l'esistenza dell'omicidio già sotto il profilo della sua tipicità<sup>46</sup>. Il che potrebbe darsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui la morte si verifici come conseguenza di un comportamento imprevedibile tenuto dalla stessa vittima<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Tuttavia, sui limiti di configurabilità del concorso formale in tale ambito, v. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, 714; GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile interpretazione della costante giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2011, II, 114.

<sup>45</sup> Il Mantovani osserva che «la prevalenza attribuita dalla clausola ad una norma non può che significare la volontà del legislatore di includere nella sfera di tutela della norma prevalente anche il bene tutelato dalla norma soccombente, pur se rubricata sotto una oggettività giuridica di natura completamente diversa». Ma questo assunto ha da intendersi pur sempre nell'ambito di fatti che siano sussumibili entro più norme penali, come postula lo schema del concorso apparente; v. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 480 ss.

<sup>46</sup> La tipicità colposa impregna il disvalore delle condotte rese penalmente rilevanti non solo sull'aver cagionato un evento dannoso eziologicamente connesso alla propria condotta, ma anche sull'averlo fatto violando le cautele che nella situazione concreta sarebbero state richieste all'agente: in argomento, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, 3a ed., Torino, 2019, 262 ss.; *amplius*, v. anche DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Bologna, 1991, 291 ss.

<sup>47</sup> E, in effetti, questo profilo non parrebbe adeguatamente vagliato nella pronuncia *de qua*, soprattutto se si tiene conto che all'imputato si riconosce altresì l'attenuante del concorso di cause esterne, lasciando aperto uno spiraglio verso la possibilità di un diverso decorso causale in cui la stessa vittima avrebbe

Resta da esaminare il caso in cui l'intero anello causale sia perfetto, ossia ove non venga a mancare alcuno dei menzionati nessi: con ogni evidenza, è questa l'eventualità che pone maggiori problemi interpretativi, dacché ci si troverebbe nell'imbarazzo di dover determinare quale sia la norma (o le norme) applicabile. Non potrebbe ammettersi un concorso formale, poiché ci troveremmo di fronte a una chiara violazione del *ne bis in idem* sostanziale: un medesimo fatto - l'aver cagionato la morte di un uomo essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza - verrebbe considerato penalmente rilevante più di una volta<sup>48</sup>. Se così è, ci si dovrebbe muovere nel perimetro del concorso apparente di norme. Va da sé che, una volta stabilito il tipo di rapporto esistente tra le norme astrattamente confliggenti, si potrebbe argomentare di trovarsi innanzi a un'ipotesi di reato complesso, a un caso di reato progressivo rispetto alla contravvenzione contenuta nel CdS o, ancora, al mero portato del criterio di sussidiarietà. Non è un caso, peraltro, che alcuni degli istituti or ora richiamati siano sovente evocati dalla giurisprudenza come argomenti tra loro fungibili a favore della possibilità di configurazione di ipotesi di reato complesso<sup>49</sup>. Anche in dottrina, del resto, i confini tra le componenti della menzionata triade non sembrano essere sempre così netti<sup>50</sup>.

---

potuto concorrere alla produzione dell'evento infausto. Ora, nel caso in specie, dal momento che l'unica causa esterna che si può rinvenire consisterebbe proprio in un comportamento tenuto dalla vittima, sarebbe stato necessario vagliare opportunamente l'idoneità del comportamento medesimo a interrompere la catena di fatti che ha portato all'evento morte *a causa* del porsi alla guida in stato di ebbrezza.

<sup>48</sup> Espressamente riconosce a tale principio un valore immanente al nostro sistema giuridico FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Giuffrè, 1971, 221, 561 e 610.

<sup>49</sup> In questo senso, ad es., Trib. Roma, sez. VI, 12 settembre 2016, n. 1377, in cui si argomenta che «i rapporti tra il reato di bancarotta fraudolenta e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non può risolversi né sulla base del principio di specialità *ex art. 15 c.p.*, in quanto presuppone che le due fattispecie siano parzialmente sovrapponibili e che si pongano in termini di assorbimento dell'una nell'altra - né sulla base dei meccanismi che regolano il reato complesso consacrati nell'art. 84 c.p., secondo cui il passaggio dall'una all'altra fattispecie configura una progressione criminosa, in quanto progressiva aggressione all'interesse protetto dalla norma».

<sup>50</sup> Per alcuni autori il reato progressivo costituirebbe una *species* del reato complesso, in quanto esso sarebbe coincidente col cd. reato complesso in senso lato: vale a dire, quella figura criminosa composta da un reato e da un *quid pluris* non costituente per se stesso reato; in questo senso v. FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, I, 2a ed., Milano, senza data (1910?), 408; espresamente anche *Relazione al progetto definitivo del codice penale*, I, n. 95, 132; questi autori inquadrano il reato progressivo nel concorso apparente, riconducendone l'operatività al disposto di cui all'art. 84 c.p.; per l'Antolisei, invece, vi sarebbe coincidenza con le sole ipotesi di reato complesso in senso lato caratterizzate dalla contenenza implicita del reato minore (come potrebbe darsi nel presente caso); l'A. nega che il reato complesso in senso lato possa essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 84, perciò in quest'ottica il reato progressivo rappresenterebbe un'ipotesi di concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 15 c.p.: v. ANTOLISEI, *Manuale*

Le due fattispecie criminose stanno tra loro in un rapporto di presupposizione, nella misura in cui non potrà darsi omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica o psicotropa ove non ci si sia previamente messi alla guida in tale stato: questo elemento precede il dato positivo della formulazione letterale del comma 2 dell'art. 589-*bis* ed è un fatto di derivazione, per così dire, logico-naturalistica. Ammessa questa relazione e affacciandosi ora al dato positivo, ci si accorge che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica è condotta resa censurabile nel nostro ordinamento, in misura tanto maggiore quanto più pervasivo sia lo stato medesimo<sup>51</sup>. Se ci si domanda quale sia la ragione ultima di tale stigmatizzazione, a meno di non volersi porre nella prospettiva di un diritto

---

*di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1969, 397 e 399. Secondo altri autori, non vi sarebbe ragione alcuna di assegnare valore a una teoria particolare del reato progressivo, giacché si tratterebbe sempre di ipotesi di concorso apparente risolvibili attraverso i criteri di specialità e sussidiarietà: così FROSALI, *Concorso di norme*, cit., 591 ss.; MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1959, 105 ss. Altri ancora riconoscono bensì autonomia alla figura del reato progressivo: fra questi, alcuni distinguono tra reato complesso e reato progressivo nel senso che nella prima figura confluirebbero le fattispecie composte da più reati, nella seconda le fattispecie composte da un reato e da ulteriori elementi per sé non incriminabili: v., tra gli altri, RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 11-12 e 103 ss.; GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, I, Milano, 1947, 417-518; VANNINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Firenze, 1954, 259 e 261; altra parte di dottrina assegna al reato progressivo una nozione che va a sovrapporsi con quella di reato complesso in senso lato, pur considerandole due figure distinte: v. in senso critico rispetto a tali ultimi rilievi MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 304. Peraltro, anche fra coloro i quali assegnano autonomia al reato progressivo non vi è accordo sull'ambito di operatività cui sarebbe lecito ricondurre l'istituto, oscillandosi tra chi ne individua il fondamento comunque nel fenomeno del concorso di norme e chi, al contrario, sostiene si tratti di una deroga al concorso di reati. Volendo semplificare, ad ogni buon conto, il massimo comune denominatore delle diverse impostazioni ricordate è costituito dalla presenza di ipotesi criminose in cui il disvalore "minore" è assorbito in quello da ritenersi maggiore (non necessariamente quale reato più grave, ma quale reato che *contiene* anche l'offesa assorbita). In questi casi, l'effetto giuridico che si ritiene "giusto" far conseguire è l'applicazione di una e una sola norma, o perché la meno grave è assorbita dalla più grave (assorbimento o progressione), o perché l'una (che non interessa sia meno grave) va a costituire un reato ulteriore che complessivamente comprende anche l'offesa precedente, onde il venir meno della necessità di punire anche per l'offesa componente.

<sup>51</sup> La riforma di cui alla legge n. 160/2007 ha riformulato l'art. 186, co. 2 CdS, enucleando tre diverse ipotesi di fatto illecito, poste in una progressione crescente data dal grado di alcolemia riscontrabile nel sangue. Già all'indomani della riforma la dottrina si affannò nello stabilire se si trattasse di tre fattispecie autonome o di una fattispecie base e due circostanziate: il dubbio venne presto risolto positivamente rispetto alla prima ipotesi, poiché anziché sussistere un rapporto di specialità tra le distinte ipotesi, esse sono «invero caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità»: così Cass., Sez. IV, 17 febbraio 2009, Narduzzi, in *Dejure*; conf. Cass., Sez. IV, 3 giugno 2008, Ouha, in *Mass. Uff.*, n. 240850; Cass., Sez. IV, 3 giugno 2008, Morandi, in *Mass. Uff.*, n. 240380. In dottrina v. D'AURIA, *La colpa stradale: un'analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali*, Milano, 2010, 38; DIES, *La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi interpretativi e di accertamento in concreto*, in *Resp. civ. e previd.*, 2008, 976 ss.

penale eticamente orientato alla censura di talune specifiche “condotte di vita”, si dirà che essa risiede nell’esigenza di evitare l’insorgenza di pericoli per l’altrui incolumità potenzialmente derivanti dalla guida scellerata di chi abbia assunto sostanze che incidono sul normale funzionamento delle capacità fisiche, mentali e motorie dell’individuo. Già da queste primissime considerazioni, sorge il sospetto che, ove l’evento che si intendeva scongiurare si verifici, la punizione del guidatore “negligente” per se stessa perda di significato tanto general quanto special-preventivo: conserverebbe, semmai, un vago sapore retributivo. Ma non è argomento secondario che lo stesso sistema delle contravvenzioni è di per sé costruito con valenza *lato sensu* preventiva, che mira cioè a dissuadere i consociati dal commettere delitti, in una sorta di progressione sanzionatorio-punitiva che va dalla ammenda alla multa e dall’arresto alla reclusione. Comesso il delitto, dunque, la *ratio* punitiva della contravvenzione viene meno. Se questo è vero in generale, lo è *a fortiori* nella materia della criminalità stradale: deve rammentarsi, infatti, che essa è caratterizzata da una significativa apprensione sul piano politico-criminale, concretizzatesi nella produzione di successivi inasprimenti sanzionatori<sup>52</sup>. Anche la predisposizione di strumenti “progressivi” per la tutela di siffatti interessi, perciò, ben si iscrive in un preciso progetto di politica criminale volto alla repressione a tutto tondo di un fenomeno che andava comportando sempre più crescente allarme sociale. Spostandosi sul dato testuale, come si evince dallo stesso ragionamento della Corte, la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza perde la propria autonomia ove la condotta in essa sussumibile sfoci nella morte di una persona: è questo ciò che afferma l’art. 589-*bis*, co. 2 che, nel richiamare lo stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. c) CdS, fa della (avvenuta) violazione contravvenzionale un elemento costitutivo dell’omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

---

<sup>52</sup> Il Mantovani in proposito afferma: «la funzione meramente sussidiaria delle contravvenzioni in esame [...] è comprovata dalla entità particolarmente lieve della pena: realizzatosi un reato più grave, viene meno la stessa *ratio* della applicabilità della norma contravvenzionale [...] Costituendo, dunque, l’ “incolumità individuale” il bene prevalentemente protetto, e quindi l’ “oggetto giuridico”, pure delle presenti contravvenzioni, il pericolo a tale bene si trasfonde nel danno dei delitti di omicidio o di lesioni. E gli ulteriori interessi protetti in via subordinata od eventuale [...] possono ben restare assorbiti tra gli interessi subordinatamente od eventualmente tutelati dai suddetti delitti poiché non si può certamente negare che interessi del genere possano rientrare nella massima sfera offensiva dei medesimi»: così MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 547-548.

Immaginando la guida in stato di ebbrezza come reato *minor* rispetto all'omicidio stradale, non è difficile sostenere che l'uno si ponga come necessario presupposto della modalità esecutiva dell'altro, giacché, come si diceva *supra*, non è dato aversi omicidio stradale in stato di ebbrezza senza guida in stato di ebbrezza: in pratica, la sua realizzazione non potrebbe verificarsi che passando attraverso la realizzazione della fattispecie che esso contiene<sup>53</sup>. Da questa prospettiva, la sua fisionomia si accosta a quella del cd. reato progressivo. In effetti, la figura criminosa più grave comprenderebbe già tra i suoi elementi costitutivi la meno grave, di modo che questa non potrebbe essere valutata indipendentemente<sup>54</sup>, se non frustrando il principio per cui non si può rispondere due volte per uno stesso fatto. Se è vero che nel reato complesso «si ha una pluralità di reati, distintamente considerati, che compongono, per previsione espressa e specifica di legge, e pur offendendo singolarmente beni diversi, *l'uno dei quali non si trova implicato nell'altro*, un reato solo», mentre nel reato progressivo «si ha *un reato meno grave che è incluso tra gli elementi costitutivi di un reato più grave*, per offendere questo o, in modo più grave, lo stesso bene giuridico o un bene giuridico di maggiore importanza, che implica quello inizialmente aggredito»<sup>55</sup>, il secondo dei due enunciati parrebbe meglio calzare al caso dell'omicidio stradale in stato di ebbrezza. Semmonché, ove vi sia un espresso riferimento legislativo che chiama in causa un reato o una circostanza aggravante come elemento costitutivo di altro reato, tale rapporto di contenenza dovrebbe ritenersi risolto proprio nel senso che i reati componenti perdano autonomia rilevanza in virtù di quel richiamo, ciò che nel caso del reato progressivo è lasciato all'ingegno dell'interprete. Il disposto normativo di cui all'art. 84 c.p., infatti, afferma che le disposizioni che regolano il concorso formale non si applicano «quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato». La disciplina ivi dettata rappresenta un canone interpretativo orientato al presidio della ragionevolezza della tecnica legislativa<sup>56</sup>, più che una forma di manifestazione del reato, e la sua collocazione sistematica ne dà prova lampante:

<sup>53</sup> RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Giuffrè, 1942-XX, 13; v. anche GRISPIGNI, *Diritto penale*, cit., 417; VASSALLI, voce *Antefatto non punibile, postfatto non punibile*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 510 ss.; VANNINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 261; FLORIAN, *Trattato di diritto*, cit., 408; MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 300 ss.

<sup>54</sup> RANIERI, *Reato progressivo*, cit., 35.

<sup>55</sup> *Ivi*, 37; corsivo aggiunto.

<sup>56</sup> SORRENTINO, *Il reato complesso. Aspetti problematici*, Torino, 2006, 2.

essa ha sostanzialmente lo scopo di evitare che vengano applicate le disposizioni precedenti – quelle, appunto, che regolano il concorso formale di reati – in tutti quei casi in cui il concreto atteggiarsi del fatto storico sia suscettibile di una univoca sussunzione nell'ipotesi di reato complesso, che lo si immagina come reato autonomo<sup>57</sup>. Ma, a ben guardare, si tratta di un precetto che intende dettare precise regole di disciplina ove – ben prima di trovarsi innanzi a situazioni di fatto che potrebbero far sorgere dubbi interpretativi circa la norma penale ad essi applicabili – ci si confronti astrattamente con «disposizioni di legge le quali [...] devono, nella loro astratta formulazione, fare riferimento – o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante – a un fatto che nella descrizione legislativa costituisce di per se stesso reato, onde restano escluse dalla disciplina dell'articolo 84 del c.p. tutte quelle ipotesi in cui il fatto descritto ha una portata diversa»<sup>58</sup>. In questo inciso si coglie l'esatto significato di una apposita prescrizione rispetto alla complessità dell'illecito: essa deve essere apprezzata non come somma aritmetica tra le figure criminose componenti, bensì come «fusione dei disvalori»<sup>59</sup> già espressa dalla dizione normativa, che perciò impone una valutazione unitaria della condotta offensiva, specchio della complessità del reale<sup>60</sup> entro i cui confini agiscono le norme penali<sup>61</sup>. La complessità così espressa dà conto di una realtà normativa astratta in cui il

<sup>57</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2011, 727.

<sup>58</sup> Cass., Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegri ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 227610.

<sup>59</sup> FALCINELLI, *La complessità del reato: tra unità del fatto, unicità dell'offesa e pluralità del "danno"*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, 7.

<sup>60</sup> «Il problema della complicazione», di cui già parlava MORIN, *Le vie della complessità*, in BOCCHI, CERUTI (a cura di), *La sfida della complessità*, Milano, Mondadori, 2007, 26, ha reso evidente come la realtà cominciasse a sfuggire a una sua articolazione lineare «nel momento in cui si è visto che i fenomeni biologici e sociali presentavano un numero incalcolabile di interazioni, di inter-retroazioni, uno straordinario groviglio che non poteva venir computato nemmeno con il ricorso al computer più potente». In argomento, per una più ampia panoramica sulle tematiche dell'epistemologia della complessità, v. anche MORIN, *Il metodo*, vol. I, *La natura della natura*, Milano, Cortina Raffaello, 2001.

<sup>61</sup> PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, DOLCINI, PALIERO (a cura di), I, Milano, 2006, 521, ci ricorda che non vi è certezza di significato valida ai fini della norma penale che non abbia radice nel linguaggio, quale uso linguistico consolidato di una certa espressione verbale. Aggiunge l'A., però, che una simile certezza si manifesta realmente allorché il dato linguistico venga a contatto con i fatti, onde coglierne il preciso significato che è di necessità condizionato dal contesto. E nel reato complesso l'«unità di contesto», che «non ha il significato di unità di tempo in senso matematico, o quello soltanto di contemporaneità assoluta, tra più condotte, ma di mancanza d'intervallo apprezzabile tra di esse, d'interruzione, di deviazione ad altri atti», esprime precisamente «una continuità di comportamento che, senza alcun sensibile intervallo tra i vari atti che lo compongono, sbocca in un evento finale che tutti li assomma nella sua valutazione, e che rientrano, per questo, in una sola fattispecie di reato»: così RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 51-52.

legislatore ha disegnato fatti che corrispondono a più manifestazioni giuridico-penali – e per ciò stesso inducono l’interprete a una loro analitica scomposizione<sup>62</sup> – quali componenti di un’unica forma illecita, in cui però non è necessario che la fattispecie complessa implichi le sue componenti<sup>63</sup>: è sufficiente che il legislatore le utilizzi quali elementi costitutivi del reato finale. Lo si può affermare con maggiore fermezza se si prende a modello quello che è considerato il reato complesso per eccellenza: la rapina. In esso la minaccia<sup>64</sup>, quale fatto che costituisce per se stesso reato, viene naturalmente assorbito nel modello delittuoso complessivo (e complesso) dato, appunto, dall’impossessarsi della cosa mobile altrui *mediante* violenza e minaccia<sup>65</sup> con finalità di profitto. Ma la minaccia non è necessariamente implicata nella rapina; lo è solo in quanto essa sia stata selezionata dal legislatore quale modalità esecutiva della condotta criminosa descritta nel reato di rapina. Al contrario, nel caso della guida in stato di ebbrezza alcolica, dalla cui condotta di guida derivi la morte (o le lesioni) di un uomo, la fattispecie non avrebbe potuto che essere descritta in quella maniera: il richiamo che si fa alla fattispecie contravvenzionale è un richiamo puramente descrittivo, che riferisce della nozione di “stato di ebbrezza alcolica” mediante esplicito rimando a un elemento normativo.

D’altra parte, qualora questa ricostruzione non convinca del tutto, è pur da tenersi a mente che l’art. 186 CdS contiene una espressa clausola di riserva per cui la contravvenzione in parola si applica «ove il fatto non costituisca più grave reato». Comunque si intenda la clausola ivi espressa<sup>66</sup>, si deve ritenere che

<sup>62</sup> LOSANA, *Reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 1191.

<sup>63</sup> RANIERI, *Reato progressivo*, cit., 37.

<sup>64</sup> Sul carattere complesso del delitto di rapina rispetto alla minaccia v. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 296.

<sup>65</sup> Per puntuali considerazioni circa il carattere “strumentale” della violenza e della minaccia nel delitto di rapina, v. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 285 ss.; PEDRAZZI, *Appunti sulla violenza quale “mezzo” del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1957, 999 ss.

<sup>66</sup> Arduo sarebbe soffermarsi qui compiutamente su natura e logica giuridica delle clausole di riserva nella teoria del reato; brevemente, le strategie ermeneutico-ricostruttive volte ad assegnare una collocazione sistematica alle clausole di riserva sono così sintetizzabili: un primo filone afferma che le clausole siano espressione di un autonomo principio di sussidiarietà, estraneo alla logica offerta dall’art. 15 c.p., v. MORO, *Unità e pluralità*, cit., 82 ss.; questo approccio è sovente seguito in manualistica: FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 722; MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018, 545-548; MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2015, 468; DE VERO, *Corso di diritto penale*, I, Torino, 2012, 364; RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, 2013, 471; PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2013, 464. Altri, muovendo dall’idea che le clausole di riserva cristallizzino specifiche ipotesi di specialità reciproca individuate dal legislatore, ricollegano il loro meccanismo di funzionamento pur sempre all’art. 15 c.p., ancorché come “eccezione” che riempie di significato l’inciso in esso contenuto «salvo

nell'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia causalmente connesso all'evento dannoso, il disvalore del reato più grave – l'omicidio stradale – assorba ed esaurisca in sé anche il disvalore della mera guida in stato di ebbrezza, giacché è precisamente per evitare conseguenze dannose derivanti dal porsi alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica che si censura tale condotta. In questo senso, del resto, si giustifica altresì l'aggravio di pena previsto dal comma 2 dell'art. 589-*bis*, la cui cornice edittale contiene anche la pena per il reato assorbito<sup>67</sup>.

*5. Postilla: l'aggravante del 589-bis co. 2 come emblema di bipolarismo politico-criminale.* L'art. 589-*quater* c.p. espressamente definisce circostanze aggravanti (e non fattispecie autonome) i commi successivi al primo di cui all'art. 589-*bis*. Su questa scorta, naturalmente, la dottrina non ha mai avuto dubbi nel qualificare la fattispecie di omicidio stradale in stato di ebbrezza (o sotto effetto di sostanze psicotrope) quale circostanza aggravante della fattispecie base di omicidio stradale.

Cionondimeno, in questa scelta si ravvisano dei profili di incongruenza legislativa che rendono la materia *de qua* affetta da un "bipolarismo" politico-criminale: nominalmente, l'art. 589-*bis*, co. 2 è definito circostanza aggravante; per contro, nel tentativo di assecondare le esigenze di una politica criminale oppressa dalla gogna mediatica, il prodotto ultimo finisce per somigliare più a una fattispecie autonoma che a una circostanza<sup>68</sup>. In effetti, partendo dalla modalità

---

che sia altrimenti stabilito»: così PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, 476-477. Va notato che lo stesso Mantovani mostra altrove un approccio meno rigoroso, a conferma dell'estrema incertezza che solleva la materia; in effetti, l'A. rifiuta le posizioni "estreme" rispetto ai rapporti tra art. 15 e clausole di riserva, ritenendo che esse si pongano come eccezione allo schema del concorso apparente solo ove le fattispecie risultino tra loro in rapporto di specialità reciproca, v. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 483 ss.; similmente FROSALI, *Concorso di norme*, cit., 278-292 riconduce le clausole ora al concorso apparente, ora al principio di sussidiarietà. Ritengono che le clausole di riserva siano del tutto estranee al fenomeno del concorso di norme, costituendo ipotesi già decise dal legislatore CONTI, voce *Concorso apparente di norme*, *Nss. d.I.*, Vol. III, 1959, 1012; ANTOLISEI, *Manuale di diritto*, cit., 110; GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, I, Torino, 2014, 158. Da ultimo, PAGLIARO, voce *Concorso di norme (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 548 le configura come eccezioni al concorso effettivo, riconducendole a una espressione del principio di consunzione.

<sup>67</sup> MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 507. Deve peraltro rammentarsi come per taluna dottrina proprio l'espressa indicazione legislativa nel senso dell'assorbimento di una fattispecie nell'altra sarebbe segno dell'esistenza di un reato progressivo: così GU. SABATINI, *Il reato progressivo nel sistema delle deroghe al concorso di reati*, in *Scritti in onore di Ugo Conti*, 1932, 61 ss.; PIACENZA, *Reato complesso, assorbimento, concorso di reati e progressione criminosa*, in *Riv. pen.*, 1936, 1102 ss.

<sup>68</sup> E pure in questo caso la cornice edittale sarebbe distonica, se la si raffronta, ad esempio, a talune delle ipotesi "minori" di omicidio volontario: si pensi all'infanticidio, punito con la reclusione da quattro a



descrittiva del fatto, non si nota alcun riferimento al comma precedente e la condotta viene autonomamente descritta come il fatto di colui che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona. A ciò si fa conseguire una pena anch'essa determinata in via autonoma, anziché secondo il meccanismo degli aumenti proporzionali<sup>69</sup>. Da ultimo - e questo è argomento decisivo - essa è sottratta al meccanismo del bilanciamento che è proprio delle circostanze. Ora, le ragioni sottese a un simile dipinto normativo sono ben chiare: esse si muovono tra «pretese ragioni politico-criminali e spinte giurisprudenziali»<sup>70</sup>, promotrici di quell'intervento repressivo "forte" patrocinato da un mondo mediatico che fa della politica criminale uno strumento di politica *tout court*. Il rischio, però, è di ingiungere all'assunzione di decisioni politiche (ma di politica criminale) irragionevoli, se non del tutto scellerate. E, in effetti, la vicenda dell'omicidio stradale poco si discosta da questi rilievi: l'inasprimento del trattamento sanzionatorio già previsto per gli incidenti mortali da circolazione stradale non era in verità sorretto da cogenti necessità, dal momento che la disciplina previgente prescriveva una pena fino a dieci di reclusione (fino a quindici anni nel caso di morte di più persone) per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un trattamento sanzionatorio del tutto ragionevole se si considera che, da un lato, a livello comparatistico, le pene previste per il medesimo fatto fossero del tutto equiparabili con quelle adottate dai principali paesi europei<sup>71</sup>; dall'altro, la disciplina complessiva rischia di porsi ora in robusta frizione con l'impianto generale su cui si sorregge l'imputazione dei

---

dodici anni, o all'omicidio del consenziente, sanzionato con la reclusione da sei a quindici anni.

<sup>69</sup> Si comprende che questo non sia argomento decisivo, giacché, come è noto, la determinazione del *quantum* di pena per le circostanze aggravatrici può avvenire anche in via autonoma rispetto alla fattispecie base, v. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 442-443. Tuttavia, condivisibili appaiono i rilievi espressi in epoca oramai risalente, per cui «la costruzione di un sistema di aggravanti comuni con efficacia "ultraeditale" costituisca, anche sul piano comparatistico, una novità introdotta dal codice Rocco, "autentica espressione di gratuito rigorismo": un frutto dell'ideologia autoritaria del legislatore del 1930»: così DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983, 46; e ciò è tanto più vero alla luce del complesso delle argomentazioni riportate: inducendo l'interprete a pensare che - salvo per l'espressa qualificazione, la quale neppure sarebbe stata necessaria se non proprio perché la formulazione letterale avrebbe potuto lasciare più che uno spiraglio aperto in senso contrario - l'ipotesi in questione nulla conserva di una circostanza aggravante.

<sup>70</sup> AMBROSETTI, *Il nuovo delitto*, cit., 1785.

<sup>71</sup> Anzi, talora anche di gran lunga inferiori: è il caso, ad esempio, dell'ordinamento tedesco, ove il § 222 StGB punisce condotte analoghe con la pena detentiva fino a cinque anni o con la multa.

reati colposi.

La circostanza è facilmente sintetizzabile con un esempio piuttosto paradossale: si pensi al caso del chirurgo, che, affaticato dall'esecuzione di un intervento lungo e complicato, rimanga assorto nei suoi pensieri sulla via di casa in auto, riflettendo sulle modalità di esecuzione dell'intervento e magari affacciando l'ipotesi di aver compiuto qualche errore: stanco e immerso in tali preoccupazioni, non si accorge di un semaforo rosso, che oltrepassa, investendo con esito mortale un pedone all'incrocio di poco successivo<sup>72</sup>. Ora, ciò che è irragionevole è immaginare che il medico potrebbe essere chiamato a pagare un prezzo di gran lunga più esorbitante per l'omicidio stradale piuttosto che per l'eventuale negligenza compiuta durante l'intervento: eppure, il terreno in cui ci si muove è pur sempre quello del tipo colposo.

In buona sostanza, il legislatore del 2016, affannato com'era dall'esigenza di «dare risposta ed alimento alla passione del punire»<sup>73</sup>, ha costruito un «tipo» fagocitante realtà empirico-naturalistiche assai eterogenee e nient'affatto raffrontabili sul piano della sconsideratezza della condotta tenuta: così, l'automobilista distratto o stanco è equiparato al pirata della strada; l'ebbro accidentale all'ubriaco volontario. A ciò si aggiunge la blindatura delle circostanze che se, come abbiamo visto, allontana la fisionomia della norma da quella della circostanza aggravante, consegnandola all'empireo delle fattispecie, d'altra parte non trova neppure giustificazione sul piano politico-criminale, ove invece mostra tutta la propria irragionevolezza<sup>74</sup>: se identico trattamento sanzionatorio viene riservato a fatti dotati di assai diverso coefficiente di gravità, la modalità fisiologica atta a recuperare la proporzionalità della risposta sanzionatoria in sede di comminazione della pena dovrebbe passare attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando che la sola commisurazione ai sensi dell'art. 133 c.p. non sarebbe in grado – proprio in ragione dell'elevato minimo edittale – di valorizzare adeguatamente i profili di minore gravità. Ebbene, la blindatura di cui all'art. 590-*quater* c.p. non consentirebbe comunque di operare diminuzioni di pena in grado di superare detta sproporzione, tanto che se ne è auspicata la declaratoria di incostituzionalità<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> Tratto da PIERGALLINI, *L'omicidio stradale al primo vaglio della consulta: tra ragionevoli self restraint e imbarazzati silenzi*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 2, 1 aprile 2019, 1208.

<sup>73</sup> PULITANÒ, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.* 3/2019, 247.

<sup>74</sup> PIERGALLINI, *L'omicidio stradale*, cit., 1210 parla di «irragionevolezza intrinseca» con riferimento ai minimi edittali della fattispecie, proprio se letti alla luce della blindatura delle circostanze.

<sup>75</sup> PIERGALLINI, *ivi*, 1211-1212.

L'aggravante mostra così tutta l'essenza schizofrenica di una politica criminale indiscriminatamente punitiva, nel cui portato attuativo – a parte le perplessità già sollevate – si colgono i limiti di una mancata sistematizzazione della materia penale. Alla costruzione di fattispecie criminose sempre più minuziosamente inclini a punire modalità di condotte o tipologie di autore<sup>76</sup> fa da contraltare un sistema di giustizia penale *lato sensu* inteso incapace di recepire sul serio la domanda di repressione che si solleva dalle piazze: per un verso, infatti, si introducono istituti di parte generale volti a deflazionare il processo e, quindi, il ricorso alla pena detentiva (si pensi all'art. 131-*bis* c.p. o alla cd. messa alla prova); per altro verso, si infoltiscono parte speciale e legislazione complementare di inasprimenti sanzionatori per svariate categorie di reati, ostacolando in concreto l'operatività di quegli istituti processuali che potrebbero invece promuovere il medesimo obiettivo deflazionario di cui *supra* (fra tutti, sospensione condizionale e misure alternative alla detenzione) e favorendo, dunque, il ricorso alla pena detentiva. Se ciò non bastasse, sul piano dell'esecuzione penale, l'inarrestabile sovraffollamento<sup>77</sup>, a cui si affianca il declino dell'ideale riabilitativo<sup>78</sup>, non consente l'attuazione di modalità esecutive della pena confe-

---

<sup>76</sup> La vicenda che si commenta richiama alla mente dello studioso del diritto penale la *querelle* che aveva interessato la cd. aggravante della clandestinità, introdotta all'art. 61 n. 11-*bis* c.p. con d.l. n. 92/2008; sin dai lavori parlamentari, la citata circostanza aveva suscitato non poche perplessità, sollevando immediatamente dubbi di costituzionalità. In buona sostanza, si prevedeva un meccanismo imputativo automatico dell'aggravante legato allo *status* di straniero illegalmente presente sul territorio nazionale, per cui i reati commessi in tale circostanza avrebbero comportato un aumento di pena sino a un terzo per il sol fatto di essere stati commessi da straniero "clandestino", ancorché non vi fosse alcun nesso tra il commesso reato e lo stato di illegale presenza dell'autore sul territorio nazionale al tempo della commissione medesima. La menzionata aggravante, difatti, andò ben presto in contro a censura da parte della Corte Costituzionale, che ne dichiarò l'illegittimità con sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010, proprio in relazione al previsto automatismo, che finiva con il porsi in contrasto con i parametri della ragionevolezza e uguaglianza; in argomento, *ex multis*, GATTA, *Aggravante della 'clandestinità' (art. 61 n. 11-bis cp): uguaglianza calpestata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 713-749 (anche in *Studi in onore di Mario Pisani*, III, Piacenza, 2010, 333-378). Ebbene, anche in quel caso si era trattato di un tentativo di far fronte a legittime esigenze di sicurezza pubblica con un uso disinvolto e forse anche tranciante del penale; con esiti, naturalmente, incostituzionali.

<sup>77</sup> Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 30 settembre 2020 (dato più aggiornato) i detenuti complessivamente presenti in Italia erano 54.277, a fronte di una capienza regolamentare delle carceri pari a 50.570 posti.

<sup>78</sup> In argomento, fondamentali le riflessioni del sociologo francese WACQUANT, *The Great Penal Leap Backward: Incarceration in America from Nixon to Clinton*, in PRATT ET AL. (eds.), *The New Punitive-ness: Current Trends, Theories, Perspectives*, London, 2005, 3-26. In Italia, sulla scorta della sensibilità

renti con i principi cristallizzati nella Carta Costituzionale, consegnando la giustizia penale a una ciclica ineffettività. In un simile circolo vizioso, verrebbe tristemente da concludere che le fattispecie criminose divengono simulacro di una politica delle norme di carta, in cui al sovvertimento dei principi dell'imputazione colposa non corrisponde neppure una reale efficacia preventiva.

*6. Conclusioni.* Ritornando - per concludere - sul testo della sentenza, ci si avvede di come il richiamo alla disciplina prevista per il reato complesso, nella prospettiva della Corte, parrebbe utilizzato quale espediente per raddrizzare le storture in precedenza evidenziate, dando, come si suole dire, un colpo al cerchio e uno alla botte: si esclude ogni profilo di rilevanza del concorso formale - che, stante la cornice edittale prevista per il reato di omicidio stradale, diversamente, avrebbe dato luogo a pene esorbitanti per fatti il cui gradiente criminale non è superiore ad altri di analoga portata, seppur giudicati in maniera meno severa; ma senza frustrare le aspettative di tutela a fronte di episodi dall'elevato allarme sociale. Come visto, infatti, il ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso tra stato di ebbrezza e violazione dell'ulteriore regola cautelare avrebbe dovuto condurre verso una pronuncia di senso negativo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 589-*bis* co. 2; vieppiù, nel caso di specie, parrebbe potersi apprezzare la rilevanza di un più approfondito esame del comportamento concorrente della vittima, che, ove idoneo ad interrompere il nesso tra regola cautelare violata ed evento morte, avrebbe lasciato residuare unicamente l'ipotesi contravvenzionale.

Precidendo dalla portata causalistica dello stato di ebbrezza, la Corte ha tentato di assegnare a quest'ultimo una valenza di mero presupposto applicativo dell'aggravante, con ciò potendosi rileggere il disposto normativo alla luce dell'art. 84 c.p. Tuttavia, il tentativo di *bypassare* l'accertamento del nesso eziologico tra stato di ebbrezza ed evento morte non regge neppure a fronte della qualificazione ai sensi dell'art. 84. L'imputazione della circostanza *de qua*, come visto, richiede che l'intera condotta sia sorretta da un duplice nesso causale: la lettura alla luce della disciplina prevista per il reato complesso costitui-

---

raccolta in seno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già da qualche tempo nella letteratura specialistica si comincia a porre attenzione al profilo dell'affermazione dei diritti fondamentali in carcere in luogo del paradigma rieducativo, che ha mostrato negli anni i propri limiti, dati da un'utopistica concezione della pena: v. BUFFA, *Umanizzare il carcere*, Roma, 2015.

sce un passaggio successivo rispetto alla configurazione dell'aggravante, che comunque non potrebbe darsi ove l'aggravante medesima non fosse contestabile per carenza di rapporto causale con l'evento morte. D'altra parte, è la stessa *ratio* sottesa all'art. 84 c.p. a richiedere che tutti i reati (o le circostanze) che concorrono a costruire la complessità dell'unica fattispecie criminosa siano connessi con l'evento finale<sup>79</sup>. L'esistenza del nesso, nondimeno, non può liquidarsi affermando che «lo stato di ebbrezza [...] è sotteso alla condotta di guida adottata dall'imputato, nonché alla sua trascuratezza nel controllare le condizioni di sicurezza della marcia, quali la chiusura dello sportello e l'allacciamento della cintura da parte del passeggero», poiché si tratterebbe - con ogni evidenza - di un'affermazione tautologica. Al contrario, è opportuno che ci si accerti che la trascuratezza nel controllare le condizioni di sicurezza della marcia sia stata proprio frutto di quello stato di ebbrezza, nel senso che in condizioni di non minorata lucidità l'agente avrebbe tenuto una condotta diversa che avrebbe portato a tutt'altro esito dinamico-fattuale.

Solo così - ci pare - l'evento morte può essere effettivamente ricondotto al comportamento tenuto dall'autore e, se del caso, essergli attribuito nel pieno rispetto del principio di colpevolezza.

**MARIA GIOVANNA BRANCATI**

---

<sup>79</sup> RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 69 ss.